

Statuto

Approvato in data 30.06.2021



idealservice

persone. ambiente. futuro.



Statuto

Approvato in data 30.06.2021



TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita la Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata "IDEALSERVICE Soc. Coop."
2. La Cooperativa aderisce - anche ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220 - alla Lega Nazionale delle Cooperative ed alle sue articolazioni periferiche territorialmente competenti, e - su delibera del Consiglio di Amministrazione - essa potrà aderire anche ad altre associazioni di categoria e/o centrali cooperative.

Articolo 2 - Sede

1. La Cooperativa ha sede in Pesian di Prato (UD).
2. Il Consiglio di Amministrazione è competente, ai sensi degli articoli 2519, primo comma, e 2365, secondo comma, del Codice Civile al trasferimento della sede nell'ambito del territorio nazionale ed alla istituzione e soppressione di sedi secondarie.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Articolo 3 - Durata

1. La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); la durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - Scopo

1. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci cooperatori. Conseguentemente, la tutela dei soci cooperatori che prestano la propria attività lavorativa in favore della Cooperativa in forza del vincolo sociale, viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.
2. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata.
3. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa provvederà:
 - a) all'acquisizione, distribuzione ed organizzazione del lavoro;
 - b) all'equa ripartizione tra i soci dei proventi del proprio lavoro sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Interno;
 - c) all'incremento della occupazione secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale.
4. La Cooperativa può operare anche con soggetti non soci.

Articolo 5 - Oggetto

1. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si propone di svolgere la propria attività nel comparto dei servizi, sia industriali che commerciali, e delle attività legate ai processi di terziarizzazione ed outsourcing in genere, attraverso l'assunzione di appalti per l'esecuzione di opere, l'effettuazione di forniture e la prestazione di servizi in favore di Enti pubblici e committenti privati.
2. In riferimento a quanto sopra, la Cooperativa ha per oggetto:
 1. Servizi di gestione e manutenzione programmata del patrimonio immobiliare, anche in regime di global service e chiavi in mano (a risultato), ivi comprese le attività di progettazione del servizio, catalogazione e censimento del patrimonio immobiliare, programmazione degli interventi, organizzazione della struttura di gestione, definizione e controllo degli indici di gestione e loro valutazione ed ogni altra attività accessoria;
 2. Servizi di gestione e manutenzione programmata di stabilimenti industriali, anche in regime di global service e chiavi in mano (a risultato), ivi comprese le attività di condu-

- zione e manutenzione impianti generali e produttivi, manutenzione fabbricati, gestione ricambistica, gestione sistemi informativi, gestione sistemi riproduttivi ed archivistici, gestioni laboratori, cura della pulizia e dell'igiene, trasmissione posta interna, gestione degli spazi, ristorazione, gestione materiali (di consumo, magazzini, imballaggi, spedizioni);
3. Pulizie generali e speciali, civili, industriali e sanitarie di ogni genere e dimensione;
 4. Gestione di strutture sanitarie e socioassistenziali, servizi di assistenza alla persona, servizi di ausiliario in ambito sanitario, attività di accompagnamento degenti e trasporto farmaci, analisi, referti, materiale biologico;
 5. Attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento rifiuti urbani, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, pulizia degli arenili, etc.);
 6. Disinfezione, disinfestazione, igienizzazione, derattizzazione di ambienti e/o del materiale conservato in musei, pinacoteche, biblioteche, archivi o altri depositi e/o magazzini e/o locali in genere;
 7. Catalogazione, riordino, trasferimento, sistemazione, conservazione e vigilanza di archivi e di beni appartenenti al patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario, di beni archivistici, di beni librari, di collezioni e di ogni altro bene culturale ai sensi del D. Lgs. 29.10.1999, n. 490;
 8. Gestione di servizi museali comprese le attività di sorveglianza, biglietteria, bookshop e assistenza al pubblico per i musei e le sedi espositive;
 9. Organizzazione e gestione di servizi di reception, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere, conduzione spazi espositivi, fieristici e museali;
 10. Servizi di call center, contact center, sportelli e punti informativi;
 11. Organizzazione e gestione dei Centri Unici di Prenotazione del Sistema Sanitario Nazionale, compresa l'attività di front office per prenotazione, accettazione, incasso e l'attività di back office amministrativo;
 12. Servizi amministrativi di supporto all'attività di riscossione;
 13. Servizi generali e di supporto amministrativo alle imprese e agli Enti Pubblici non ricompresi nei precedenti punti;

14. Servizi di vigilanza, custodia, portierato, guardiania e sicurezza, telesicurezza, antirapina, antitaccheggio e ad altre mansioni inerenti la gestione di stabili pubblici e privati;
15. Servizi di trasporto di valori su strada;
16. Servizi di logistica sanitaria e del farmaco;
17. Servizi di facchinaggio e manovalanza in genere, di picking di magazzino, di autosollevaramento e preparazione di materiale da trasportare con l'aiuto di gru, trattori, escavatori e simili nonché attività preliminari e complementari quali scavi e autotrasporto merci in conto terzi;
18. Realizzazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, compresi studi, consulenze e progettazioni ambientali in genere;
19. Lavori di sistemazione agraria e di verde pubblico, di sistemazione, trasformazione e rimboschimento, anche compensativo, di sistemazione idraulico-forestale, di rinsaldamento di terreni, di trasformazione del bosco, in generale, di tutela e ripristino del patrimonio boschivo e forestale;
20. Opere di riassetto ambientale di aree già oggetto di attività di ricerca o coltivazione mineraria, comprese le attività di conversione in stoccaggio di giacimenti in fase di coltivazione o esauriti;
21. Attività di rilevazione di campi elettrici ed elettromagnetici, di risanamento di impianti e linee;
22. Attività di rilevazione e monitoraggio di emissioni sonore, nonché di progettazione, realizzazione, manutenzione di barriere antirumore, schermi fonoassorbenti o fonoisolanti e di altri strumenti di riduzione o salvaguardia da immissioni sonore;
23. Attività di esercizio e manutenzione di impianti termici, ivi compresi i controlli di rendimento, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, nonché di impianti di altra tipologia, ivi compresi gli impianti soggetti ad autorizzazione ambientale integrata;
24. Attività di ricerca, coltivazione e sfruttamento di biomasse;
25. Attività di studio, progettazione e realizzazione di interventi di risparmio ed efficienza energetica per conto proprio e di terzi, anche in forma di Società di Servizi Energetici o Energy Services Company (E.S.CO.);

26. Attività di produzione per autoconsumo e/o vendita di energia elettrica, da fonti tradizionali e/o rinnovabili; realizzazione in conto proprio, realizzazione in conto terzi, commercializzazione, installazione e manutenzione di impianti e centrali per la produzione di energia elettrica da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili; attività di produzione e/o commercializzazione di impianti di climatizzazione e/o riscaldamento, impianti solari termici, inclusa installazione e manutenzione;
27. Raccolta, anche differenziata, trasporto, con mezzi propri e per conto terzi, deposito temporaneo, stoccaggio, smaltimento, commercializzazione, recupero, selezione, riciclaggio ed altri atti di gestione di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;
28. Raccolta, anche differenziata, trasporto, con mezzi propri e per conto terzi, deposito temporaneo, stoccaggio, smaltimento, commercializzazione, recupero, selezione, riciclaggio ed altri atti di gestione di rifiuti d'imballaggio;
29. Raccolta, anche differenziata, trasporto, con mezzi propri e per conto terzi, deposito temporaneo, stoccaggio, smaltimento, commercializzazione, recupero, selezione, riciclaggio ed altri atti di gestione di particolari categorie di rifiuti (beni durevoli per uso domestico, rifiuti sanitari, veicoli a motore e rimorchi, oli, grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene);
30. Raccolta, trasporto, con mezzi propri e per conto terzi, deposito temporaneo, stoccaggio, trattamento, selezione e commercializzazione, di rifiuti derivanti dalla pulizia di pozzi neri, dal percolato delle discariche, da residui di insediamenti civili ed industriali, di rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi), di fanghi e liquami derivanti da processi civili ed industriali;
31. Progettazione, costruzione o ristrutturazione, manutenzione e gestione, anche in regime di concessione, di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete;
32. Gestione di impianti di erogazione di acqua potabile, ivi comprese le attività manutentive e di gestione incassi;
33. Gestione, anche in regime di concessione, del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
34. Consulenza e gestione di impianti di trattamento di rifiuti a settori industriali che adducano e non adducano ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane prima dello scarico nelle acque recipienti;

35. Gestione di laboratori di analisi chimiche, fisiche, biologiche e di monitoraggio ambientale (aria, acqua, suolo e sottosuolo);
36. Commercializzazione e intermediazione di rifiuti (solidi e liquidi) urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi;
37. Perimetrazione, caratterizzazione, messa in sicurezza, disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati;
38. Costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di ecopiazze, discariche controllate, impianti di compostaggio e condizionamento, impianti di smaltimento, impianti di trattamento e selezione per ogni tipo e specie di rifiuti (solidi e liquidi) urbani, speciali, speciali assimilabili, pericolosi e non pericolosi, e di residui riutilizzabili provenienti da cicli di produzione e consumo;
39. Ogni e qualsiasi attività di ricerca e studio di innovazioni tecnologiche volte al conseguimento della riduzione dei rifiuti e degli scarti di lavorazione, della diminuzione della loro pericolosità e complessità di smaltimento, di nuove tecniche di raccolta, raccolta differenziate, di impianti di smaltimento e trattamento a tecnologia complessa, finalizzati al conseguimento dello scopo sociale;
40. Sistemazione, conservazione e recupero del suolo in bacini idrografici, ivi comprese le attività di carattere idro-geologico, idraulico, forestale, agrario, di forestazione di arginatura, di bonifica e di recupero naturalistico, botanico e faunistico ed ogni altra attività di difesa e recupero del territorio;
41. Attività di studio, progettazione, realizzazione, manutenzione, controllo e gestione di impianti e processi inerenti all'aria, all'acqua, ai rifiuti e ad ogni altro settore di rilevanza ambientale, escluse le attività che la legge riserva ad iscritti a particolari albi o elenchi;
42. Progettazione di servizi di raccolta e trasporto rifiuti, di isole ecologiche e centri di raccolta, di servizi complementari di igiene ambientale;
43. Attività di progettazione ed erogazione di eventi di informazione, formazione ed addestramento in aula e a distanza nell'ambito dei settori di competenza e nell'ambito della tutela, del recupero e della salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali;
44. Manutenzioni elettriche, meccaniche, carpenteria, verniciature e riparazioni in genere;
45. Gestione di impianti sociali, ricreativi e sportivi, di parcheggi ed autorimesse; servizi di affissioni e di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
46. Attività di accompagnamento e custodia di minori;

47. Attività di trasporto di persone;
48. Attivazione e gestione di strutture ricettive ed alberghiere in genere, di ostelli, residenze, mense ed altri luoghi e servizi diretti all'ospitalità ed alla ristorazione di persone;
49. Attività di trasporto pasti;
50. Gestione di lavanderie e stirerie, servizi di lava-noleggio ed attività accessorie;
51. Attività funerarie, cimiteriali, obitoriali e simili;
52. Servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione dei mezzi di trasporto, ivi comprese le pulizie ed il lavaggio mezzi);
53. Sviluppo e supporto di applicazioni software per la raccolta dati e gestione servizi, progettazione e realizzazione di portali informatici e siti web strumentali all'erogazione dei servizi offerti;
54. Gestione di banche dati, esposizione di dati, rendicontazione ed elaborazione di reportistica a favore di imprese ed Enti Pubblici;
55. Noleggio a caldo e a freddo di automezzi, macchinari ed attrezzature della Cooperativa.
3. La Cooperativa, nell'intento di aumentare la propria capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione dei servizi offerti al Mercato, l'aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l'incremento del reddito dei soci e le condizioni di sicurezza del lavoro, partecipa a progetti di sviluppo competitivo attivati ai sensi delle vigenti leggi, sia da sola che in forma associata ad altre Imprese, Soggetti o Enti interessati.
4. La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale principale. A tal fine può:
- a) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie, aziende e rami di azienda;

- b) concedere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie, aziende e rami di azienda;
- c) costruire, ricostruire e acquistare fabbricati, magazzini, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie, aziende e rami di azienda;
- d) cedere a chiunque in proprietà, anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della Cooperativa, ivi comprese aziende e rami di azienda;
- e) assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- f) assumere partecipazioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59 e di ogni altra disposizione legislativa in materia, in cooperative di lavoro ed in particolare in quelle aventi ad oggetto attività sociali, culturali e ambientali;
- g) coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario le società partecipate, fornendo loro relativa assistenza anche in termini d'elaborazione e gestione dei dati contabili ed aziendali, fatte salve le attività che le vigenti leggi riservano a soggetti iscritti in particolari albi o elenchi;
- h) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o persone per debiti e obbligazioni propri o dei soci o per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- i) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussorii diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- j) dare adesione ad un Gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice civile.
5. La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
6. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

7. La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III SOCI

Articolo 6 - *Categorie di soci*

1. Sono previste le seguenti categorie di soci:
 - a) soci cooperatori;
 - b) soci sovventori, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - c) soci onorari.
2. È altresì prevista la figura dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 7 - *Soci cooperatori*

1. Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.
2. Possono essere soci cooperatori:
 - a) tutti i lavoratori di ambo i sessi che abbiano la capacità di agire, che esercitino l'arte o il mestiere corrispondente o affine alle attività svolte dalla Cooperativa ed indicate al precedente art. 5 e che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione, anche se in via di formazione, possano partecipare direttamente e proficuamente ai lavori della Cooperativa e collaborare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo;
 - b) gli elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

3. I soci cooperatori:
 - a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando, nei limiti stabiliti dalla legge e dal vigente Statuto, alla formazione degli Organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
4. Non possono assumere la qualità di soci cooperatori coloro i quali esercitano in proprio attività o imprese identiche o affini o comunque concorrenti con quella della Cooperativa, o aventi oggetto sociale identico o affine o comunque concorrente a quello della Cooperativa, oppure coloro i quali hanno un interesse, diretto o indiretto, o partecipino a qualunque titolo a tali società o imprese, salva - in questa seconda ipotesi - una motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e fermo restando il limite generale rappresentato dal contrasto con gli interessi sociali.
5. Non possono, inoltre, assumere la qualità di soci cooperatori coloro i quali prestino lavoro subordinato o a qualsiasi altro titolo a favore di terzi esercenti imprese identiche o affini o comunque concorrenti rispetto a quello della Cooperativa, o aventi oggetto sociale identico o affine o comunque concorrente a quello della Cooperativa salvo motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e fermo restando il limite generale rappresentato dal contrasto con gli interessi sociali.
6. Non possono assumere la qualità di soci cooperatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Articolo 8 - *Soci cooperatori in formazione*

1. Tutti i nuovi soci cooperatori vengono ammessi nella sotto-categoria speciale dei soci cooperatori in formazione.
2. Può essere fatta eccezione a tale regola in relazione:
 - a) a coloro che sono già stati soci della Cooperativa, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse dalla decadenza o dall'esclusione;

- b) a coloro i quali abbiano ricoperto funzioni gestorie o di direzione in altre Società cooperative o imprese operanti nei settori di attività della Cooperativa o nell'ambito della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e delle sue articolazioni periferiche o di Associazioni a questa facenti capo;
 - c) a coloro i quali, fuori dai casi precedenti, a giudizio motivato del Consiglio di Amministrazione, in ragione della propria precedente comprovata attività professionale o delle proprie qualità o caratteristiche personali, siano già dotati di una formazione completa o di una sicura capacità di inserimento nella Cooperativa, avuto riguardo alla situazione di questa al momento della loro ammissione.
3. Il periodo di formazione ha la durata di trentasei mesi.
4. Durante tale periodo, il socio in formazione viene destinato ad uno dei percorsi formativi e di inserimento previsti dal Consiglio di Amministrazione. Al termine di tale fase il socio in formazione che abbia completato positivamente il percorso formativo e di inserimento assegnatogli viene ammesso nella categoria dei soci cooperatori; in caso di valutazione negativa, il socio in formazione può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il socio in formazione:
- a) non ha diritto di voto nelle delibere riguardanti l'elezione a cariche sociali, nè può esservi designato;
 - b) non può esercitare i diritti previsti dalla disposizione di cui all'art. 2545-bis del Codice Civile;
 - c) non ha diritto alla percezione di dividendi.
6. Il Consiglio di Amministrazione adotta una delibera con la quale disciplina, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la durata, la tipologia e le modalità dei percorsi formativi, avuto riguardo alle diverse posizioni ed aree professionali.
7. Il Consiglio di Amministrazione, in singoli casi, con delibera motivata può, anche nel corso del periodo di formazione, ammettere senz'altro il socio in formazione nella categoria dei soci cooperatori, quando l'interessato abbia dimostrato inequivocabilmente di avere acquisito anzitempo una formazione idonea al pieno e proficuo svolgimento dell'attività cui è destinato, o quando abbia evidenziato il possesso di una sicura capacità di inserimento nella Cooperativa.

- 8. I soci in formazione non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
- 9. Qualora, nell'interesse della Cooperativa, sia necessario ammettere nuovi soci cooperatori in formazione in numero tale da superare il rapporto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione provvederà, anche in deroga alle previsioni del Regolamento Interno, ad ammettere nella categoria dei soci cooperatori i soci in formazione che abbiano effettuato positivamente la maggior parte del percorso formativo assegnatogli.
- 10. Il lavoro in prova è regolato dalle disposizioni di Legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato. L'esito negativo della prova determina la risoluzione del rapporto di lavoro e la contemporanea estinzione del rapporto sociale.

Articolo 9 - Ammissione a socio cooperatore

- 1. Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, in cui deve:
 - a) indicare il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza o il domicilio, la cittadinanza ed il codice fiscale;
 - b) indicare le specifiche competenze professionali possedute, l'effettiva attività svolta e l'esperienza lavorativa eventualmente maturata nei settori di attività in cui opera la Cooperativa;
 - c) indicare l'ammontare complessivo delle azioni che intende sottoscrivere, che non dovrà mai essere inferiore a Euro 25,00, nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
 - d) dichiarare la volontà di stabilire, sin dal momento dell'adesione alla Cooperativa, un ulteriore rapporto di lavoro fra quelli ammessi dalle vigenti leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno;
 - e) impegnarsi ad osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza, in capo all'aspirante socio, dei requisiti richiesti per l'ammissione, l'inesistenza di cause ostative o di incompatibilità e delibera sull'ammissione dell'aspirante socio nonché sull'instaurazione del rapporto di lavoro.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.
4. Immediatamente dopo il ricevimento della deliberazione di ammissione, il socio deve liberare le azioni sottoscritte con le modalità ed i termini stabiliti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 10.
5. Il mancato versamento nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione integra una ipotesi di decadenza dalla qualità di socio.
6. Qualora la domanda di ammissione venga respinta, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa deliberazione e comunicarla all'interessato entro sessanta giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea. Quest'ultima delibera sulla questione in occasione della sua prossima successiva convocazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 10 - *Capitale sociale*

1. Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni - che non vengono emesse - che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati a rate secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso con le seguenti modalità:
 - a) almeno una parte all'atto della sottoscrizione o comunque entro trenta giorni;
 - b) il restante nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
3. I soci cooperatori sono obbligati a versare, oltre all'intero importo delle azioni sottoscritte, una eventuale tassa di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - *Domicilio dei soci*

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.
2. È fatto obbligo a ciascun socio di segnalare tempestivamente alla Cooperativa, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o consegnata a mani o a mezzo fax, l'intervenuto mutamento del domicilio.

Articolo 12 - *Obblighi e divieti dei soci cooperatori*

1. I soci cooperatori sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
2. È fatto divieto assoluto ai soci cooperatori di esercitare in proprio attività o imprese identiche o affini o comunque concorrenti con quella della Cooperativa o aventi oggetto sociale identico o affine o comunque concorrente a quello della Cooperativa; è comunque vietato ai soci cooperatori avere un interesse, diretto o indiretto, o partecipare a qualunque titolo a tali società o imprese, salva motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e fermo restando il limite generale rappresentato dal contrasto con gli interessi sociali.
3. È fatto altresì divieto ai soci cooperatori di prestare lavoro subordinato o a qualsiasi altro titolo a favore di terzi esercenti società o imprese identiche o affini o comunque concorrenti con quella della Cooperativa o aventi oggetto identico, affine o comunque concorrente rispetto a quello della Cooperativa, salvo motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e fermo restando il limite generale rappresentato dal contrasto con gli interessi sociali.

RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 13 - *Rapporto associativo e mutualistico*

1. La Cooperativa, in ossequio alle previsioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142, considera

- il rapporto associativo come preminente e assorbente rispetto all'ulteriore rapporto di lavoro, del quale il primo costituisce altresì presupposto essenziale ed irrinunciabile.
2. Il rapporto di lavoro si estingue pertanto automaticamente con il recesso, la decadenza, l'esclusione e la morte del socio cooperatore e comunque in ogni altro caso di perdita della qualità di socio, accertata o deliberata in conformità della Legge, del presente Statuto e del Regolamento Interno.
 3. Il venire meno del rapporto di lavoro può essere valutato dal Consiglio di Amministrazione – tenuto anche conto di eventuali richieste dell'interessato volte al mantenimento temporaneo del rapporto sociale – quale circostanza determinante la cessazione del rapporto associativo.

Articolo 14 - *Rapporti mutualistici e Regolamento Interno*

1. I rapporti tra la Cooperativa ed i soci cooperatori sono disciplinati da un Regolamento Interno del socio cooperatore che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed i soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.
2. In particolare, data la peculiare posizione occupata dal socio cooperatore nell'ambito organizzativo e produttivo della Cooperativa, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal Regolamento Interno sopra citato, nel rispetto delle norme di legge e più specificamente dell'art.3 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
3. Il Regolamento Interno è predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Articolo 15 - *Ristorni*

1. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori anche in formazione proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, in conformità dei criteri stabiliti nel Regolamento dei Ristorni approvato dall'Assemblea.
2. Detti criteri debbono considerare:

- a) con riguardo alla qualità dello scambio mutualistico: l'apprezzamento riscontrato per la prestazione lavorativa resa sulla base, in via esemplificativa e non esaustiva: del livello di professionalità acquisito, delle responsabilità assunte nel governo di persone o nell'amministrazione di beni o relazioni, della produttività dimostrata e del raggiungimento di obiettivi prestabiliti;
 - b) con riguardo alla quantità dello scambio mutualistico: il numero e l'intensità delle giornate/ore di lavoro effettivamente prestate dal socio cooperatore.
3. L'Assemblea delibera l'attribuzione del ristorno che potrà essere erogato sotto forma di remunerazione del lavoro oppure come incremento del Capitale Sociale individuale.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 16 - *Perdita della qualità di socio cooperatore*

1. La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Articolo 17 - *Recesso*

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, e nella speciale ipotesi di cui all'art. 9, può recedere il socio cooperatore che:
 - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) abbia trasferito il proprio domicilio in luogo tale che non consente la proficua partecipazione all'attività sociale.
2. Il recesso non può essere parziale.
3. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.
4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con lettera rac-

comandata con ricevuta di ritorno o a mani. Essa viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla ricezione; la eventuale delibera di diniego è comunicata immediatamente al socio, con le modalità indicate al successivo art.21.

5. Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto non sussistenti i presupposti del recesso, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui all'art. 545.
6. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dal giorno della comunicazione del provvedimento di accoglimento del Consiglio di Amministrazione.
7. Il socio sovventore può altresì recedere qualora sia decorso il periodo minimo di durata dei relativi conferimenti stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.
8. Salvo che non sia diversamente indicato per iscritto, la dichiarazione con la quale il socio rassegna le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro vale anche come recesso dal rapporto sociale, e come richiesta di restituzione della quota sociale versata, sempre che siano osservate le forme di cui al presente articolo.

Articolo 18 - Decadenza

1. Salvo quanto previsto dalla disposizione dell'art. 9, la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che abbiano perduto i requisiti di cui al precedente art. 7 oppure nei casi di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori assunti dalla Cooperativa.
2. La decadenza diventa efficace negli stessi termini previsti per l'esclusione.

Articolo 19 - Ristrutturazione aziendale e misure conseguenti

Esclusione del Socio

1. Allorquando, per oggettive esigenze determinate dallo sviluppo competitivo, da situazioni di mercato, da decisioni delle stazioni appaltanti o da necessità di razionalizzazione o di innovazione del processo tecnologico o gestionale, si determini la necessità di provvedere alla ristrutturazione, alla riorganizzazione o alla soppressione di cantieri o

reparti o si imponga il ricorso alla terzizzazione, la Cooperativa adotterà le seguenti misure, secondo le proprie determinazioni imprenditoriali:

- a) applicherà, ove possibile, le disposizioni dei ccnl di riferimento in materia di passaggio del personale all'impresa subentrante nella titolarità dell'appalto;
 - b) ricercherà attraverso gli strumenti della mobilità interna e del trasferimento nell'ambito della stessa Provincia in cui è prestata attività lavorativa, la ricollocazione dei soci interessati dalla soppressione, nel rispetto dell'inquadramento professionale raggiunto;
 - c) nell'ipotesi in cui non sia possibile provvedere alla ricollocazione del socio ai sensi della precedente lettera a), ma si ritenga possibile l'offerta prossima di una nuova occasione di lavoro nell'ambito della stessa Provincia, la Cooperativa potrà collocare il socio in aspettativa per attesa lavoro non retribuita, per un periodo massimo di dodici mesi. Durante tale periodo la Cooperativa potrà offrire al socio in aspettativa, a preferenza di terzi aspiranti soci, le nuove occasioni di lavoro che si presentino nell'ambito della stessa Provincia in cui era prestata attività lavorativa e che abbiano contenuto mansionistico compatibile con l'inquadramento del socio e con le sue capacità professionali;
 - d) salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, il socio per il quale non sia possibile una ricollocazione, o per il quale sia trascorso integralmente il periodo di aspettativa per attesa lavoro, è escluso dalla Cooperativa, con conseguente cessazione di ogni ulteriore rapporto di lavoro, nel rispetto dei termini di preavviso.
2. Nel quadro di quanto previsto al precedente comma 1, la soppressione del posto di lavoro può essere deliberata:
 - a) in conseguenza di decisioni della stazione appaltante o del committente, che determinano la cessazione o la riduzione dell'appalto, o la sua diversa organizzazione;
 - b) in conseguenza di ristrutturazione o riorganizzazione dell'attività o di singoli rami di questa, che siano rese necessarie da oggettive esigenze di sviluppo competitivo, di razionalizzazione o riduzione dei costi, di prudente amministrazione;
 - c) in conseguenza di processi di innovazione tecnologica o gestionale o di terzizzazione dell'attività o di singoli segmenti della medesima;
 - d) in conseguenza di situazioni di mercato sfavorevoli.
 3. Il Regolamento Interno può prevedere disposizioni dirette al sostegno del reddito dei soci che, a seguito dei fatti di cui alle precedenti lettere (a) - (d), si trovino in stato di di-

soccupazione involontaria, ove non ricorrano trattamenti pubblici collegati a tale stato e quando il fenomeno abbia rilevanza collettiva.

4. È altresì deliberata l'esclusione nei confronti del socio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro. Si considerano come tali:
- a) l'insubordinazione ai superiori;
 - b) il sensibile danneggiamento colposo al materiale dell'azienda o del committente;
 - c) la rissa sul luogo di lavoro;
 - d) l'abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
 - e) le assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi o le assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
 - f) la condanna ad una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa, successivamente all'assunzione, non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del socio lavoratore;
 - g) la recidiva in qualunque mancanza disciplinare, quando siano stati comminati due provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione scritta;
 - h) il furto nell'azienda o presso il committente;
 - i) il trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente;
 - j) il danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale del committente;
 - k) l'abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;
 - l) il fumo nei casi vietati dalle vigenti leggi o in luoghi dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
 - m) l'esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
 - n) l'effettuazione dolosa di irregolare scritturazione o timbratura delle schede di controllo presenza sul posto di lavoro;
 - o) l'ingresso o permanenza sul luogo di lavoro in stato di ubriachezza o di intossicazione da

sostanze stupefacenti;

- p) il rifiuto ingiustificato al trasferimento, anche per incompatibilità ambientale;
 - q) la mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quando l'inosservanza sia di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto sociale;
 - r) la morosità, senza giustificato motivo, nella liberazione delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - s) la permanenza o la sopravvenienza in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto;
 - t) lo svolgimento di attività in concorrenza con quella della Cooperativa, anche per interposta persona, o il compimento di altri atti contrari agli interessi della Cooperativa;
 - u) la diffamazione della Cooperativa, degli organi sociali o dei componenti di questi, relativamente all'esercizio della loro funzione;
 - v) la rivelazione a terzi - anche non concorrenti - di notizie segrete di carattere tecnico o commerciale o notizie comunque riservate, inerenti alla Cooperativa, agli organi sociali e ai soci, quando la rivelazione provochi un grave pregiudizio alla Cooperativa o ai suoi soci, di carattere patrimoniale o morale;
 - w) la violazione di norme e prescrizioni contenute nel Modello organizzativo previsto ai sensi del D. Lgs. 8/6/2001, n. 231, o l'inosservanza di comportamenti e procedure costituenti parte o applicazione di tale Modello, o il mancato adempimento di obblighi e doveri connessi a deleghe di funzioni, posizioni di responsabilità o attribuzioni che il socio ha assunto o avrebbe dovuto assumere in osservanza o applicazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 8/6/2001, n. 231, del Modello organizzativo, delle procedure e delle prescrizioni che ne costituiscono parte, allorché dalla condotta del socio derivi la condanna della Società o comunque negli altri casi stabiliti dal Regolamento Interno;
 - x) la mancata acquisizione o la perdita del diritto di soggiornare legalmente in Italia.
5. Oltre che nelle ipotesi precedenti, può essere altresì escluso il socio cooperatore che abbia trasgredito una disposizione del Regolamento interno, del Codice disciplinare o del Codice etico adottato ai sensi del D. Lgs. 8/06/2001, n. 231, in relazione alla quale sia prevista la sanzione della esclusione.
6. Può essere altresì escluso il socio cooperatore che abbia subito il ritiro della patente,

abbia superato il periodo di comporto o sia divenuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

7. Può inoltre essere escluso il socio che subisca, anche per causa non disciplinare, la risoluzione del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, previa motivata valutazione e determinazione del Consiglio di Amministrazione.
8. Le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate al destinatario con le modalità indicate al successivo art. 21. Avverso tali delibere il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui all'art. 54, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
9. La decadenza e l'esclusione hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, dal giorno della comunicazione del provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - *Sospensione cautelare del socio dalla prestazione lavorativa*

1. Il socio cui venga contestato uno dei comportamenti previsti al precedente articolo 19, può essere sospeso cautelamente dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione, mediante provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale, per tutta la durata del procedimento diretto ad accertare e valutare l'esistenza e la consistenza dell'addebito, nonché a deliberare sulle sue conseguenze, quando ciò sia ritenuto necessario o opportuno per: raccogliere gli elementi necessari al giudizio, per garantire l'incolumità degli altri lavoratori, dei soci o dei terzi, per assicurare la regolare prosecuzione del servizio, per impedire il danno alla Cooperativa o il suo aggravamento, per interrompere la continuazione della condotta o l'ulteriore diffusione delle sue conseguenze, per preservare la serenità dell'ambiente di lavoro e l'integrità della compagine sociale.
2. La sospensione cautelare è comunicata per iscritto ed ha effetto dal momento del ricevimento o della consegna della comunicazione.
3. Nel rendere le giustificazioni in relazione all'addebito disciplinare, il socio può altresì svolgere osservazioni in merito alla disposta sospensione.
4. Ove alla sospensione segua l'esclusione, essa retroagisce negli effetti al momento della disposta sospensione.

Articolo 21 - *Comunicazione agli interessati*

1. Le deliberazioni prese in materia di diniego di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mani.
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 del Codice Civile.

Articolo 22 - *Diritti ed obblighi dei soci receduti, decaduti o esclusi e degli eredi del socio*

1. I soci cooperatori receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso della partecipazione al capitale da essi effettivamente versata, aumentata delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del presente Statuto ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.
2. Ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile la liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.
3. La liquidazione deve essere eseguita entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
4. In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione effettivamente versata, nella misura e con le modalità previste al primo comma.
5. I soci cooperatori receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno chiedere il rimborso della partecipazione loro spettante entro i termini di legge; la dichiarazione di recesso o dimissioni vale peraltro anche come richiesta di rimborso della partecipazione.
6. Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della partecipazione, atto notorio dal quale risulti chi siano gli aventi diritto nonché la nomina di un unico delegato alla riscossione, con potere di quietanzare anche per tutti gli altri.
7. Qualora risulti che il socio receduto, decaduto escluso o defunto fosse debitore nei confronti della Cooperativa, si farà luogo a compensazione fra i due debiti per le quantità corrispondenti, ai sensi degli artt. 1241 e ss. del Codice Civile. Le partecipazioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini di legge saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

8. In ogni caso i soci cooperatori uscenti ed i loro successori a causa di morte risponderanno verso la Cooperativa per il pagamento dei versamenti ancora dovuti per un anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione della qualità di socio.
9. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della partecipazione.

SOCI SOVVENTORI

Articolo 23 - Soci sovventori

1. Possono essere ammessi alla Cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.
2. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5.
3. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, cui spetta la competenza ad effettuare l'emissione delle azioni.
4. La posizione di socio onorario di cui all'art. 24 non è cumulabile con quella di socio sovventore; pertanto, i soci onorari che acquisiscano la veste di soci sovventori perdono il diritto di continuare ad essere soci onorari della Cooperativa.
5. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori e, comunque, non può superare la metà dei voti attribuiti ai soci cooperatori.
6. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.
7. Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente

rivalutato secondo quanto previsto dal presente Statuto.

8. Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.
9. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori, fermo il rispetto di quanto previsto all'art. 40 comma 4.
10. La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.
11. In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle partecipazioni dei soci cooperatori.
12. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.
13. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla vigente disciplina, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
14. I soci sovventori sono obbligati:
 - a) alla liberazione delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
15. I soci sovventori non sono ammessi a fruire delle prestazioni e dei servizi della Cooperativa e non partecipano allo scambio mutualistico.
16. I conferimenti dei soci sovventori accedono al capitale sociale, nei fondi costituiti per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui agli artt. 5 e 29, punto b) del presente Statuto.

SOCI ONORARI

Articolo 24 - Soci onorari



1. I soci cooperatori che in occasione del raggiungimento dei limiti pensionabili di anzianità e/o vecchiaia intendano mantenere il rapporto sociale con la Cooperativa, possono essere ammessi a far parte di quest'ultima in qualità di soci onorari, a condizione che ne facciano domanda scritta al Consiglio di Amministrazione e previa delibera motivata di quest'ultimo, valutata la sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 2.
2. Possono altresì essere ammessi alla categoria di soci onorari, su richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione o per iniziativa di quest'ultimo, coloro che, già soci cooperatori della Cooperativa, si siano distinti per particolari meriti verso quest'ultima ed abbiano esercitato il diritto di recesso loro conferito dal presente Statuto.

Articolo 25 - Ammissione di soci onorari

1. L'ammissione di soci onorari di cui al precedente art. 24 è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a condizione che il socio:
 - a) abbia sempre adempiuto correttamente agli obblighi sociali;
 - b) abbia prestato la propria attività in favore della Cooperativa per almeno 5 (cinque) anni, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre motivatamente tale termine;
 - c) non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 19, tali da legittimare l'esclusione dei soci cooperatori;
 - d) non sia titolare di azioni di sovvenzione emesse dalla Cooperativa.
2. All'ammissione ed all'annotazione sul libro dei soci onorari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i soci cooperatori, fatto salvo l'ammontare della partecipazione, che, denominata per i soci onorari *tassa di ammissione*, dovrà essere versata a fondo perduto e sarà destinata ad incrementare la riserva legale della Cooperativa.
3. La *tassa di ammissione* viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere versata da parte di ciascun socio onorario all'atto dell'annotazione della delibera di sua ammissione sul libro dei soci onorari, appositamente istituito dalla Cooperativa.

Articolo 26 - Diritti e doveri dei soci onorari

1. I soci onorari hanno il diritto di partecipare alle assemblee generali e possono assistere alla discussione, ma non vantano diritti di voto.
2. I soci onorari nelle forme al proposito stabilite dal Consiglio di Amministrazione possono partecipare alle iniziative di carattere sociale, ricreativo o culturale che la Cooperativa organizza per i propri soci.
3. I soci onorari non hanno diritto all'ammissione al lavoro, agli eventuali dividendi (la *tassa di ammissione* non costituisce per sua natura alcun titolo per l'acquisizione degli stessi) e alla eleggibilità alle cariche sociali.
4. I soci onorari sono obbligati al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali, limitatamente alle applicazioni ad essi applicabili.

Articolo 27 - Perdita della qualità di socio onorario

1. La qualità di socio onorario si perde per causa di morte, in seguito all'acquisizione da parte del socio onorario della veste di titolare di azioni di sovvenzione o per insindacabile delibera del Consiglio di Amministrazione, allorché siano venute meno le condizioni per il mantenimento del rapporto con tale tipologia di socio.
2. Con apposito regolamento, adottato dai competenti organi statutari, potranno essere definite ulteriori modalità relative all'inizio, alla cessazione del rapporto tra Cooperativa e socio onorario, nonché ai diritti ed obblighi di quest'ultimo.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Articolo 28 - Possessori di azioni di partecipazione Cooperativa

1. La Cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, può emettere azioni di partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
2. Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti

dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il competente ufficio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Le azioni sono emesse nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354 del Codice Civile, fatta eccezione per l'indicazione sul titolo dell'ammontare del capitale sociale e dell'ammontare dei versamenti parziali, per le azioni non integralmente liberate.
4. Le azioni di partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.
5. All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni per l'intero valore nominale.
6. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
7. La regolamentazione delle azioni di partecipazione Cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. I possessori di azioni di partecipazione Cooperativa sono obbligati:
 - a) alla liberazione delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
 - b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 29 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni ciascuna di valore nominale di euro 25,00 (venticinque//00);
 - b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente art. 23, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento//00), destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 5 del presente Statuto;
 - c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione Cooperativa ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento//00);
 - d) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 31, e con le partecipazioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - e) dalla riserva straordinaria;
 - f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci, nel limite delle azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

Articolo 30 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Articolo 31 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compiliarsi entrambi in conformità ai principi di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono indicare specificamente, nelle relazioni di accompagnamento al bilancio previste dagli artt. 2428 e 2429 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
4. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri previsti dall'art. 2513 del Codice Civile.
5. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa o ricorrono le altre condizioni previste dalla legge, il bilancio può essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.
6. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla retribuzione dei residui attivi annuali, destinandoli:
 - a) per una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
 - b) per una quota stabilita dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli utili eventualmente residui potranno essere:

- c) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) utilizzati per remunerare eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, purché in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- e) per un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) per un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto e dal Regolamento Interno o dall'apposito regolamento adottato dall'Assemblea;

g) per quanto residua, al fondo di riserva straordinaria.

7. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento della mutualità prevalente, l'Assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Articolo 32 - *Organi sociali*

1. La Cooperativa adotta, per l'amministrazione ed il controllo, il sistema tradizionale previsto dagli articoli 2380- bis e seguenti del Codice Civile.
2. Sono organi della Cooperativa:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE

Articolo 33 - *Assemblea*

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.
3. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso deve essere affisso, entro lo stesso termine, presso la sede sociale e le sedi periferiche.

4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quelle previste come obbligatorie, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
6. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede, ed in particolare:
 - a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
7. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante.
8. Il Consiglio di Amministrazione, anche qualora non ricorrano i presupposti di legge che rendono obbligatorio lo svolgimento di assemblee separate, ha la facoltà di convocare assemblee generali per delegati, in conformità di quanto previsto dal successivo art. 39.

Articolo 34 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
 - b) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine;
 - c) determina la misura dei gettoni di presenza e delle indennità di carica da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
 - d) nomina i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi;
 - e) approva i regolamenti interni previsti dal presente Statuto, fra i quali il Regolamento Interno del socio cooperatore;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - g) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente Statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa;
 - h) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
 - i) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142, può deliberare in favore dei soci cooperatori l'erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.
2. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, nei termini indicati al precedente art. 33.
3. L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o opportuno e quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Articolo 35 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- d) sulle altre materie per legge ad essa riservate.

Articolo 36 - *Quorum costitutivi e deliberativi*

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, più della metà dei soci aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.
2. Per le votazioni si procederà con voto palese.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà dei soci presenti o rappresentati.
4. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i tre quinti dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 37 - *Diritto di voto*

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori o nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
2. Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci e comunque nel limite previsto all'art. 23 comma 5.
3. Il socio sovventore persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rappresentanti, che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore - inclusiva dei soci in formazione - o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto in relazione al punto all'ordine del giorno per il quale venga conferita delega.
5. Le deleghe, per essere considerate validamente rese, dovranno pervenire presso la sede legale della Cooperativa almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.
6. Il Consiglio di Amministrazione, prima dell'Assemblea, procederà a verificare la regolarità delle deleghe pervenute.
7. Ciascun socio può rappresentare non più di tre soci oltre sé stesso.
8. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate agli atti sociali.

Articolo 38 - *Presidenza dell'Assemblea*

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa.
2. L'Assemblea nomina un segretario, scegliendolo anche fra i non soci.

Articolo 39 - *Assemblee separate*

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche qualora non ricorrano i presupposti di legge che rendono obbligatorio lo svolgimento di assemblee separate, in relazione al numero complessivo dei soci cooperatori raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede legale o dal luogo in cui è convocata l'Assemblea, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee, il Consiglio di Amministratore ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi di lavori nelle quali siano state istituite le sezioni soci e siano occupati non meno di cinquanta soci cooperatori.

2. Per la convocazione delle assemblee separate dovranno essere osservate le seguenti formalità:
 - a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale e con le stesse modalità previste dall'art. 33 del presente Statuto;
 - b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
 - c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà essere di almeno ventiquattro ore successiva a quella della prima;
 - d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, scelta dal Consiglio di Amministrazione fra le località sedi di lavori sociali;
 - e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.
3. Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da assemblee separate.
4. Ogni socio può partecipare con diritto di voto solo all'assemblea separata cui appartiene in base alla suddivisione territoriale operata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli amministratori appositamente delegato dal Consiglio, interverrà a ciascuna assemblea separata.
6. Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i propri soci, nella proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati ed aventi diritto al voto, i propri delegati all'Assemblea generale, assicurando la proporzionale rappresentanza delle eventuali minoranze espresse dall'assemblea separata.
7. I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.
8. Quando si adopera tale forma, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati delle assemblee separate presenti, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci e dei voti attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

9. Il delegato che sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea generale può farsi rappresentare da un altro socio delegato dalla stessa assemblea separata.
10. I delegati rappresentano con vincolo di mandato, fatta eccezione per la nomina degli organi sociali, i soci delle assemblee che li hanno delegati.
11. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle assemblee separate presenti all'Assemblea generale condiziona la validità dell'assemblea generale stessa in prima ed in seconda convocazione.
12. Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti favorevoli, contrari o di astensione va effettuato sulla base di quelli riportati da ciascuna deliberazione nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti e rappresentati nell'Assemblea generale.
13. I soci che hanno preso parte alle assemblee separate possono assistere all'Assemblea generale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 40 - Consiglio di Amministrazione

1. La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di cinque ad un massimo di undici.
2. La determinazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione è compiuta dall'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 34, in una qualsiasi sessione, purché anteriore e distinta da quella convocata per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; in difetto di determinazione, sarà eleggibile un numero di membri pari a quello previsto per il Consiglio di Amministrazione uscente.
3. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è compiuta dall'Assemblea ordinaria, sulla base del procedimento di cui al successivo art. 41.
4. Possono essere nominati amministratori soggetti che rivestano la qualità di soci cooperatori o di soci sovventori. Almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i soci cooperatori che abbiano maturato, al momento della nomina, una anzianità sociale - da intendersi quale iscrizione a libro soci cooperatori - pari o superiore a nove anni consecutivi comprensivi del periodo trascorso nella

sottocategoria di socio cooperatore in formazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
6. La legge determina le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori.
7. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti nè esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea. Per gli amministratori nominati fra i soci cooperatori vale quanto previsto agli articoli 7 commi 4 e 5 e 12 commi 2 e 3 del presente Statuto.
8. Costituisce causa di incompatibilità o decadenza l'assunzione della carica di membro del Parlamento Nazionale, Consigliere Regionale, Assessore o Presidente della Regione, Assessore o Presidente della Provincia, Sindaco o Assessore in Comuni con più di 15.000 abitanti.
9. Fermo quanto previsto dall'art. 34 comma 1 lettera c), spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano stati investiti di particolari cariche.
10. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente ove non v'abbia già provveduto l'Assemblea e nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 41 - *Nomina degli Amministratori*

1. La nomina degli amministratori viene effettuata sulla base del seguente procedimento:
 - a) almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, un gruppo costituito da un numero minimo di cento soci cooperatori - non in formazione - può depositare presso la sede sociale una lista contenente i nominativi di persone aventi i requisiti per la designazione a membro del Consiglio di Amministrazione;
 - b) ciascuna lista sarà ritenuta valida unicamente se corredata dalle dichiarazioni scritte di assenso sottoscritte da ciascun candidato;

- c) il numero dei nominativi indicati dovrà essere pari a quello fissato ai sensi del precedente art. 40 comma 2 e ciascuna lista dovrà indicare i soggetti candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente;
- d) ciascun candidato non può contemporaneamente essere inserito in più di una lista;
- e) ciascun socio può sottoscrivere una sola lista;
- f) il Consiglio di Amministrazione uscente verifica senza indugio la regolarità del deposito e la sussistenza dei requisiti per la nomina ad amministratore dei candidati di ciascuna lista. Il difetto dell'una o degli altri determina l'eliminazione della lista nel suo complesso;
- g) ciascun socio in Assemblea può esprimere il proprio voto soltanto per una lista;
- h) risultano designati alla carica di amministratori i candidati della lista che riporta in Assemblea il maggior numero di voti.

Articolo 42 - *Convocazione del Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, nella sede sociale o altrove purché in Italia.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera, posta elettronica, telegramma, telefax da inviarsi ai recapiti comunicati alla Cooperativa dai Consiglieri e dai Sindaci all'atto di accettazione della carica, almeno quattro giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, anche successivamente, purché pervenga all'indirizzo del destinatario almeno ventiquattro ore prima della seduta.
3. La convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
4. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
5. Il Consiglio è validamente riunito, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi.
6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. A parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

7. Le votazioni sono palesi.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede ed in particolare:
- a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere documentazione e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio-video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
9. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 43 - *Poteri del Consiglio di Amministrazione*

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Cooperativa.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
3. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 del Codice Civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, decadenza o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
4. Il Consiglio di Amministrazione è competente all'adozione di disposizioni disciplinari, per assicurare la corretta, efficace ed efficiente esecuzione della prestazione lavorativa,

nonché l'ordinato svolgimento delle relazioni fra soci, lavoratori e terzi. Le disposizioni disciplinari devono ricevere la pubblicità prevista dall'art. 7 della L. 20/05/1970, n. 300; esse sono di preferenza riunite in apposito Codice disciplinare, il cui periodico aggiornamento è affidato alle cure del Consiglio di Amministrazione.

5. Ai sensi della disposizione di cui all'art. 2505 bis comma 2, del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione è espressamente legittimato a deliberare - nelle forme e nei modi ivi previsti, e nel rispetto delle disposizioni richiamate e dei tempi fissati dalla legge - la fusione per incorporazione ove la Società possieda almeno il novanta per cento delle azioni o quote della società da incorporare.

Articolo 44 - *Sostituzione degli Amministratori*

1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione, tenendo eventualmente conto della categoria di soci cooperatori o sovventori al quale apparteneva l'amministratore da sostituire. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del Codice civile.

Articolo 45 - *Rappresentante legale*

1. Il potere di rappresentanza della Cooperativa è generale e spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vicepresidente.
2. Il potere di rappresentanza della Cooperativa spetta anche agli Amministratori cui siano delegate particolari funzioni ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, limitatamente alle materie che costituiscono oggetto di delega.
3. I soggetti sopra indicati possono anche delegare l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle forme di legge al Direttore Generale o ad uno o più procuratori speciali, tanto congiuntamente che separatamente.

Articolo 46 - *Direttore Generale*

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente alla eventuale nomina ed alla revoca del Direttore Generale della Cooperativa, al quale è demandato il compito di attuare la volontà del Consiglio.
2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale è investito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su conforme delibera di quest'ultimo, di procura speciale, dal contenuto idoneo a rappresentare efficacemente la Cooperativa nei rapporti con i terzi, relativamente ai compiti che gli sono affidati.
4. Il Direttore Generale è responsabile del personale della Cooperativa.
5. Ferma rimanendo in capo al Consiglio di Amministrazione ogni competenza in merito all'assunzione e cessazione di lavoratori di categoria dirigenziale, il Direttore Generale attribuisce a ciascun dirigente di settore, sotto la propria responsabilità, funzioni nell'ambito dei settori di operatività della Cooperativa, conferendo agli stessi - ove lo ritenga opportuno e nei limiti dei propri poteri - poteri subdelegati; il Direttore Generale rimarrà comunque direttamente responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione per l'operato degli stessi.
6. Il Direttore Generale risponde al Consiglio di Amministrazione dei beni, dei mezzi e delle sostanze che gli sono affidati in gestione.
7. Nel caso in cui non sia nominato un Direttore Generale le funzioni di cui al comma 4 e comma 5 sono attribuite al Presidente o all'Amministratore Delegato.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 47 - Collegio Sindacale

1. L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria oppure qualora lo ritenga opportuno.
2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
3. Il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.
5. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 48 - Doveri e poteri del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento ed assolve tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.
2. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile, se sussistono i presupposti di legge che rendono possibile lo svolgimento di questa funzione da parte del Collegio Sindacale stesso.
3. Qualora il Collegio Sindacale non venga nominato o non possa esercitare anche le funzioni di controllo contabile, tale controllo è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409- bis e seguenti del Codice Civile, ferme restando le disposizioni di leggi speciali in materia di certificazione di bilancio.
4. I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee.
5. I Sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Articolo 49 - Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa

1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, ove compatibili, le disposizioni fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

2. L'assemblea, in particolare:
- a) delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti della categoria e sugli altri oggetti di interesse comune;
 - b) delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
 - c) esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

3. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali indicati dalla legge e di ottenerne estratti; ha diritto di assistere alle assemblee dei soci e di impugnarne

le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione Cooperativa nei rapporti con la Cooperativa.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 50 - Scioglimento

1. La Cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Ferme restando le norme in materia di controllo e scioglimento per atto dell'autorità, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci ed indicando quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa.
3. L'Assemblea dovrà, inoltre, determinare le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e quant'altro previsto dall'art. 2487 del Codice Civile.

Articolo 51 - Devoluzione del patrimonio sociale

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione Cooperativa;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- c) al rimborso delle partecipazioni al capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 52 - Regolamenti interni

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti - fra i quali il Regolamento Interno del socio cooperatore -, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 53 - Clausole mutualistiche

1. I principi contenuti agli artt. 4, 29, 31 e 51 esprimono l'essenza del principio mutualistico, sono inderogabili e devono di fatto essere puntualmente osservati.

Articolo 54 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Cooperativa ed uno o più soci, oppure fra i soci, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori o nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, saranno obbligatoriamente devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale, che deciderà secondo diritto, applicando, quanto al rito, le norme contenute negli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e le altre norme speciali in materia.

2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dall' Assessore Regionale del Friuli - Venezia Giulia competente in materia di cooperazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
3. Qualora questi non provveda entro il termine previsto, gli arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Udine, su richiesta della parte più diligente.
4. Gli arbitri così nominati eleggeranno il Presidente del Collegio Arbitrale, presso il cui domicilio avrà sede il Collegio Arbitrale stesso.
5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Articolo 55 - *Rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di cooperative e, in quanto compatibili, in materia di società per azioni, delle leggi speciali sulla cooperazione e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.



www.idealservice.it

